



Comune di Tuoro sul Trasimeno

Provincia di Perugia

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE

DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi e vantaggi economici ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza.

ART. 2 – FINALITA'

Il Comune, in attuazione dei principi fissati dal proprio Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà dalla Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale.

Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

ART. 3 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento, si intende per :

vantaggio economico : l'attribuzione di benefici, anche sotto forma di coorganizzazione, comunque diversi dall'erogazione di denaro, sotto forma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'amministrazione, funzionali allo svolgimento di una data iniziativa.

contributo : l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dalla Costituzione.

ART. 4 – MATERIE ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie, che restano soggette alle specifiche normative nazionali, regionali e comunali:

forme contributive conseguenti la stipula di convenzioni che prevedono obblighi di reciproche prestazioni per le parti;

forme di sostegno alle persone fisiche che si trovano in particolari condizioni di disagio riguardanti l'area dell'assistenza sociale;

trasferimenti a titolo di rimborso nelle spese sostenute per iniziative organizzate congiuntamente al Comune.

ART. 5 – SOGGETTI BENEFICIARI

Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, possono beneficiare di contributi e vantaggi economici :

-le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001;

-le organizzazioni e le associazioni disciplinate dal D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017;

-altri soggetti che per notorietà e/o struttura sociale possedute diano garanzie di correttezza e validità dell'iniziativa realizzata, oltre che garanzia di coerenza con l'attività prevista dallo statuto.

Non possono beneficiare di contributi e vantaggi economici i soggetti il cui rappresentante legale svolge funzioni di dirigente o di posizione organizzativa nel Comune o le ha svolte negli ultimi cinque anni.

I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di vantaggi economici.

Non è consentita, altresì, l'erogazione di contributi, sotto alcuna forma, che costituiscono sostegno economico nei riguardi di categorie economiche a favore dell'attività lavorativa svolta dalle categorie medesime.

ART. 6 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

I contributi e i vantaggi economici possono essere concessi per attività, iniziative e progetti, di seguito denominati "iniziative", sulla base dei seguenti criteri :

compatibilità con le finalità, i programmi e i progetti dell'Amministrazione comunale;

significatività del contributo espresso dall'iniziativa a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, dell'immagine del Comune e del suo territorio;

numero delle persone coinvolte nell'attività per la quale si richiede il contributo;

numero iscritti all'organismo che richiede il contributo;

numero anni di svolgimento continuativo dell'attività per la quale si richiede il contributo;

assenza di lucro;

realizzazione nel territorio comunale o, se trattasi di iniziative svolte al di fuori, le stesse devono rientrare nel quadro di manifestazioni di promozione dell'immagine del Comune, del suo prestigio, cultura, storia, arte e territorio.

Il provvedimento di concessione deve sempre indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e la comunità locale derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative, nonché motivare il rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

Nella valutazione delle domande si terrà altresì conto della fruizione di locali o spazi di proprietà comunale eventualmente concessi ai soggetti richiedenti.

I contributi possono essere concessi esclusivamente per attività senza scopo di lucro.

ART. 7 – I CONTRIBUTI

Il sostegno finanziario ai soggetti richiedenti può articolarsi in :

contributi ordinari, erogati a sostegno delle attività previste dagli statuti delle associazioni richiedenti;

contributi straordinari, diretti a favorire attività, iniziative occasionali o singoli progetti che esulano dalla programmazione ordinaria del soggetto richiedente e rivestono particolare rilevanza ed interesse a favore della cittadinanza.

ART. 8 – RICHIESTA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO

I soggetti pubblici e privati, per accedere ai contributi ordinari e/o straordinari previsti dal presente regolamento, devono presentare apposita richiesta indirizzata al Sindaco entro le scadenze previste negli articoli seguenti.

In caso di associazioni, enti, la richiesta di contributo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e contenere : i dati del soggetto richiedente e del legale rappresentante; l'indicazione della modalità di pagamento prescelta per l'erogazione del contributo con indicazione dei dati necessari per effettuarla; il consenso al trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa in materia di privacy; la dichiarazione sostitutiva dei soggetti privati proponenti da cui risulti l'assoggettabilità o meno del contributo alla ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 23 del DPR n. 600/73; dichiarazione di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione dei contributi.

La presentazione della domanda non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo il Comune.

ART. 9 – CONTRIBUTI ORDINARI

L'istanza per ottenere contributi inerenti l'attività ordinaria del soggetto richiedente deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno corredata di :

programma delle iniziative previste per l'anno successivo;

ultimo bilancio consuntivo;

atto costitutivo e statuto, elenco aggiornato delle cariche, relazione sull'attività svolta;

elenco di altri soggetti pubblici o privati che collaborano alla realizzazione del programma.

ART. 10 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI

Alla scadenza prevista dal precedente articolo, l'ufficio competente per materia, da individuarsi in base al contenuto della singola istanza pervenuta inizia il seguente iter :

-esame dell'ammissibilità delle richieste pervenute e verifica della loro completezza formale. In caso la domanda risulti incompleta o carente di taluno degli elementi richiesti, l'ufficio provvede a richiedere l'integrazione al soggetto richiedente, fissando un termine di quindici giorni per l'integrazione, pena la nullità. I termini del procedimento riprendono pertanto a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dalla data di scadenza fissata, qualora non vengano presentate.

- il Funzionario Responsabile dell'Area competente predispose la proposta del Piano Annuale dei contributi e lo schema della deliberazione da adottarsi dalla giunta Comunale. Nella deliberazione

sono indicati i soggetti e le iniziative ammesse al contributo, il riparto delle risorse, nonché l'elenco dei soggetti esclusi con indicazione delle motivazioni.

- il Funzionario proponente esprime parere di conformità della proposta di deliberazione alle norme stabilite dal presente regolamento e richiede all'Area Finanza il parere di regolarità contabile e la registrazione dell'impegno di spesa. La proposta di deliberazione corredata dei pareri viene trasmessa al Segretario comunale che si esprime in ordine alla legittimità della stessa.

- la Giunta Comunale, sulla base delle proposte istruite dagli Uffici competenti in conformità ai commi precedenti delibera l'ammissione e l'esclusione dai benefici comunali con atto motivato.

La concessione del contributo, o il diniego motivato, vengono comunicati per iscritto ai richiedenti. In caso di diniego della concessione di contributo, prima dell'adozione del provvedimento definitivo verrà data comunicazione formale al richiedente, come previsto dall'art. 10 bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 11 – CONTRIBUTI STRAORDINARI

In caso di particolari iniziative occasionali o singoli progetti che esulano dall'attività ordinaria del soggetto e che abbiano particolare rilevanza ed interesse per la collettività, può essere presentata richiesta di contributo, di norma almeno trenta giorni prima della data di inizio dell'attività proposta. La richiesta, previa istruttoria tecnica, verrà valutata, quanto alla sua finanziabilità con risorse di bilancio, dalla Giunta comunale. Seguirà istruttoria tecnica da effettuarsi, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente regolamento. In ogni caso, il contributo straordinario non potrà essere riconosciuto ed erogato in misura superiore al 70% delle spese previste in seno alla relativa richiesta / istanza.

La richiesta di cui trattasi deve essere corredata da :

relazione illustrativa dettagliata dell'iniziativa/manifestazione o progetto da realizzare, indicante la finalità pubblica o di interesse pubblico, la rilevanza comunale o sovra comunale data, il periodo di svolgimento e l'entità del contributo richiesto;

preventivo di spesa dettagliato dell'iniziativa o progetto, analiticamente suddiviso per voci nonché gli introiti di ogni tipo, compresi i contributi e/o le sponsorizzazioni pubbliche o private;

atto costitutivo e statuto, elenco aggiornato delle cariche, relazione, possibilmente documentata, sull'attività del soggetto.

ART. 12 – EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE

La liquidazione del contributo ordinario viene effettuata con le seguenti modalità:

in un'unica soluzione dietro presentazione di una relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno di riferimento, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante.

La liquidazione del contributo straordinario viene effettuata con le seguenti modalità:

in un'unica soluzione a conclusione dell'iniziativa dietro presentazione, non oltre sessanta giorni da tale data, di una relazione dettagliata sull'iniziativa svolta e di un consuntivo economico delle spese sostenute e delle eventuali entrate. Il responsabile del servizio competente può richiedere la

presentazione di documenti integrativi in merito alla relazione e consuntivo richiesti, qualora lo ritenga opportuno.

La mancata presentazione delle suddette rendicontazioni comporta la revoca del contributo.

ART. 13 – DECADENZA ED AZIONE DI RECUPERO

Gli assegnatari dei contributi di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerli ove si verifichi una delle seguenti condizioni :

- non sia stata realizzata l'iniziativa o il progetto per cui il contributo era stato concesso;
- sia stato sostanzialmente modificato il programma. In questo caso, se si accerta un'esecuzione delle iniziative in forma ridotta, si può consentire l'erogazione di un contributo rimodulato rispetto a quello stabilito inizialmente.

ART. 14 – CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

Il Comune può concorrere alla realizzazione di iniziative e attività, poste in essere dai soggetti di cui all'art. 5 di questo regolamento, anche con la concessione di vantaggi economici, come in precedenza descritti, in aggiunta o sostituzione del contributo economico.

Nella relativa richiesta, che deve essere presentata al Responsabile del Servizio competente per materia, di norma almeno 30 e non oltre 60 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, il soggetto deve indicare le date di inizio e termine per l'uso dei beni.

Il provvedimento concessorio di competenza della Giunta Comunale seguirà la modalità prevista dall'articolo 9 del presente regolamento.

ART. 15 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari di contributi e di vantaggi economici hanno l'obbligo di utilizzare detti sostegni esclusivamente per le iniziative per le quali sono stati concessi.

Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda.

I beneficiari sono altresì tenuti a :

- impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per la quale è richiesto il sostegno, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;
- utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il sostegno una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario;
- se la sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio coincide con un immobile di proprietà o nella disponibilità del Comune, lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione;

-valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi, ovvero : organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata; utilizzo, possibilmente, di stoviglie e posate riutilizzabili; riduzione degli imballaggi; risparmio idrico e di energia;

-assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità.

L'amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.

La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione comunale ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore.

La concessione di contributi e vantaggi economici non costituisce esonero dall'obbligo di ottenere permessi ed autorizzazioni previsti dalla normativa vigente.

ART. 16 – PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

I beneficiari di contributi e di vantaggi economici sono tenuti a far risaltare il sostegno del Comune in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative attraverso la dicitura “*con il contributo del Comune di*” o “*iniziativa realizzata grazie al Comune di*” o con l’inserimento del logo istituzione del Comune.

ART. 17 – CONTROLLI

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda, che nel corso dell'iniziativa.

Qualora il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria formale concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

ART. 18 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA', TRASPARENZA ED INFORMAZIONE

Sono a carico del Dirigente competente per materia gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza ed informazione.

ART. 19 – NORME FINALI

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme non compatibili con la presente disciplina.